



Automobile Club d'Italia

Unità Territoriale di Cuneo

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 5 DEL 14.06.2024

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ TERRITORIALE DI CUNEO

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA.

CIG N.: B21C0059Eo

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo ed in particolare gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI, per il triennio 2023 – 2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. L. n. 101/2013, convertito, con modifiche, nella Legge n. 125/2013 come integrato dall'art. 50, c. 3 bis del D. L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del D. P. R. 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato per ultimo, dal Comitato Esecutivo nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2023 – 2025 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, in conformità al D. P. R. n. 81/2022 ed al D. M. 24 giugno 2022 ed, in particolare, la Sezione II: *“Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione”*;

VISTA la normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. i., nonché le disposizioni di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale nelle sedute del 26 marzo 2013, 10 aprile 2013, 24 luglio 2013 e 22 luglio 2015, nonché parzialmente modificato con delibera del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 4725 del 24.10.2023, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01.11.2023 e scadenza al 31.10.2024, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Cuneo;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2024, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 31.10.2024;

VISTO il budget di gestione per l'esercizio 2024, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3961 del 23.11.2023 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2024, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposto all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023, è stata confermata la soglia comunitaria di € 215.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici, determinata con Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. i. che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. i.;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, nonché del principio di rotazione sancito nell'art. 49 del predetto Codice;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del Responsabile del procedimento, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s. m. i. nonché l'art. 15 del Codice dei contratti pubblici (Responsabile unico del progetto);

VISTO l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2003 e l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del progetto, in conformità all'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 494 della Legge 28.12.2015 n. 208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 445, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

PRESO ATTO che è prevista l'entrata, in automatico, nel Regime di Salvaguardia qualora l'Ente Pubblico non abbia scelto un fornitore del libero mercato o, per qualsiasi ragione, ne sia rimasto privo, come evidenziato dalla stessa Consip che ricorda che la fornitura di energia elettrica è comunque garantita dall'attivazione dei servizi di salvaguardia / maggior tutela, eventualmente a condizioni economiche diverse da quelle attualmente previste in Convenzione;

PRESO ATTO che, a seguito di procedura concorsuale pubblica, l'Acquirente Unico SpA, società del gruppo Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE), che gestisce il processo di variazione delle forniture di energia elettrica ed opera in qualità di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato di salvaguardia / maggior tutela, ha selezionato gli esercenti per il servizio di salvaguardia per il biennio 2023/2024, individuando nell'A2A il fornitore per l'area territoriale della Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige;

VALUTATA la necessità di continuare a usufruire del Mercato di Salvaguardia a partire dal 1° maggio 2024, nelle more dell'attivazione dell'adesione alla convenzione Consip, tenuto conto la necessità di assicurare la continuità della fornitura dell'energia elettrica, trattandosi di un servizio essenziale per il funzionamento dell'ufficio, in attesa di aderire alla nuova Convenzione Consip;

RITENUTO di affidare alla società A2A la fornitura di energia elettrica mediante contratto ponte, dal 01.03.2024 sino alla data di nuovo contratto di fornitura in corso di definizione;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC il CIG n. **B21C0059E0**

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

il passaggio al Regime di Salvaguardia e, pertanto l'affidamento della fornitura di energia elettrica alla società A2A, quale esercente del mercato di salvaguardia per la Regione Piemonte, per il periodo già citato.

Il contratto di fornitura di energia elettrica ha inizio il 01.02.2024 e scadrà a data da destinarsi, non appena perfezionato il contratto con il nuovo fornitore.

L'importo presunto di € 4.999,00 verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2024, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4301.

Si dà infine atto:

- del CIG, assegnato dall'ANAC che è il n. **B21C0059E0**
- che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 136/2010 e s.m.i. verrà acquisita dalla Ditta la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

LA RESPONSABILE DELL'U.T. ACI DI CUNEO

Paola Ilardo